

- dell'art. 11;
  - dell'art. 12, n. 1, lett. d), limitatamente a Gibilterra;
  - dell'art. 12, n. 2;
  - dell'art. 12, n. 4;
  - dell'art. 13, n. 1;
  - dell'art. 14, n. 2;
  - dell'art. 15;
  - dell'art. 16;
  - dell'insieme della direttiva oltre le sue acque territoriali,
- è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) Il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 59 del 6.3.2004.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

13 ottobre 2005

**nel procedimento C-73/04 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Hamm): Brigitte e Marcus Klein contro Rhodos Management Ltd (<sup>1</sup>)**

**(«Convenzione di Bruxelles — Competenza in materia di contratti d'affitto di immobili — Diritto di uso a tempo parziale di un bene immobile»)**

(2005/C 315/10)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nel procedimento C-73/04, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, in applicazione del protocollo 3 giugno 1971 relativo all'interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dall'Oberlandesgericht Hamm (Germania), con decisione 27 gennaio 2004, pervenuta in cancelleria il 17 febbraio 2004, nella causa tra Brigitte e Marcus Klein e Rhodos Management Ltd, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues,

K. Schiemann e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 13 ottobre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 16, punto 1, lett. a), della Convenzione 27 settembre 1968 sulla competenza giudiziaria e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica e dalla Convenzione 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che non si applica ad un contratto di adesione a un club che, in compenso di un diritto di adesione che costituisce l'elemento principale del prezzo globale, consente agli aderenti di acquisire un diritto di uso a tempo parziale su un bene immobile unicamente designato per tipo e ubicazione e prevede l'iscrizione degli aderenti ad un'organizzazione che consente uno scambio del loro diritto d'uso.

(<sup>1</sup>) GU C 106 del 30.4.2004.

#### SENTENZA DELLA CORTE

(Prima Sezione)

15 settembre 2005

**nel procedimento C-258/04 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla cour du travail de Liège (Belgio)]: Office national de l'emploi contro Ioannis Ioannidis (<sup>1</sup>)**

**(«Persone in cerca di occupazione — Cittadinanza europea — Divieto di discriminazione — Articolo 39 CE — Indennità di disoccupazione a favore di giovani in cerca di prima occupazione — Concessione subordinata al completamento di studi secondari nello Stato membro interessato»)**

(2005/C 315/11)

(Lingua processuale: il francese)

Nel procedimento C-258/04, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte ai sensi dell'art. 234 CE dalla cour du travail de Liège (Belgio), con decisione 7 giugno 2004, pervenuta in cancelleria il 17 giugno 2004, nella causa tra Office national de l'emploi e Ioannis Ioannidis, la Corte (Prima Sezione), composta dal sig. P. Jann, presidente di sezione, dalla sig.ra N. Colneric e dai sigg. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), M. Ilešič e E. Levits, giudici; avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer; cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato, il 15 settembre 2005, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 39 CE si oppone a che uno Stato membro rifiuti il beneficio dell'indennità di disoccupazione giovanile ad un cittadino di un altro Stato membro alla ricerca di una prima occupazione che non è, in qualità di figlio, a carico di un lavoratore migrante residente nel primo Stato, per il solo motivo che l'interessato ha terminato i suoi studi secondari in un altro Stato membro.

(<sup>1</sup>) GU C 201 del 7.8.2004.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-505/04: Commissione delle Comunità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/19/CE Riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli — Infermiere, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico — Mancata trasposizione entro il termine impartito — Gibilterra)*

(2005/C 315/12)

(Lingua processuale: l'inglese)

nella causa C-505/04, la **Commissione delle Comunità europee**, (agente sig. H. Støvlbæk) contro **Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord** (agente: sig.ra S. Nwaokolo) avente ad oggetto un ricorso per inadempimento a titolo dell'art. 226 CE, proposto l'8 dicembre 2004, la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, facente funzioni di presidente della Sesta Sezione, dai sigg. S. von Bahr e A. Borg Barthet (relatore), giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, non adottando, per quanto riguarda Gibilterra, le disposizioni legislative regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 maggio 2001, 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio 89/48/CEE e 92/51/CEE relative al sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, e le direttive del Consiglio 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE relative alle professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, di dentista, di veterinario, di ostetrica, di architetto, di farmacista e

di medico, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù di questa direttiva.

2. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 31 del 05.02.2005.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quarta Sezione)

20 ottobre 2005

nella causa C-70/05: Commissione delle Comunità europee contro Granducato di Lussemburgo (<sup>1</sup>)

*(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di impiego e di lavoro — Mancata trasposizione entro il termine previsto)*

(2005/C 315/13)

(Lingua processuale: il francese)

Nella causa C-70/05, avente ad oggetto il ricorso per inadempimento ai sensi dell'art. 226 CE, proposto il 14 febbraio 2005, **Commissione delle Comunità europee**, (agente: sig. D. Martin) contro **Granducato di Lussemburgo**, (agente: sig. S. Schreiner) la Corte (Quarta Sezione), composta dalla sig.ra N. Colneric (relatore), facente funzione di presidente della Quarta Sezione, dai sigg. K. Lenaerts e E. Juhász, giudici, avvocato generale: sig. L. A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 20 ottobre 2005 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. Il Granducato di Lussemburgo, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza di tale direttiva.
2. Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 82 del 02.04.2005.